

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Deliberazione n. 164 del 23.05.2007

PREC130/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla ANCE Catania - 1) appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e lavori di adeguamento e riqualificazione delle degenze del dipartimento assistenziale materno infantile; 2) appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e lavori di manutenzione straordinaria per riqualificazione e adeguamento plesso di clinica urologia per realizzazione nuovo servizio emodialisi. S.A.:Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” dell’Università di Palermo.

Il Consiglio

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 13 febbraio 2007 l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” dell’Università di Palermo bandiva i lavori indicati in oggetto da aggiudicarsi ad appalto integrato. Per quanto attiene ai requisiti richiesti per la progettazione, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, detti bandi (punto 11.3) prevedevano che i concorrenti dovessero possedere “*i requisiti di cui all’articolo 53, comma 3 del d. Lgs. n. 163/2006, secondo quanto previsto al capo IV dello stesso titolo all’art. 91, comma 2, secondo la procedura dell’art. 57, comma 6, nonché le caratteristiche di cui all’art. 63 del d.P.R. 554/1999 e in particolare: gli importi minimi della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, devono essere pari a tre volte l’importo stimato per ciascuna categoria dell’intervento cui si riferisce il servizio da affidare.*”

In data 6 aprile 2007 è pervenuta l’istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l’ANCE di Catania ha contestato la richiesta alle imprese partecipanti del possesso dei requisiti di progettazione di cui all’articolo 63 del d. P.R. 554/1999 nonché il rinvio ai disposti dell’articolo 53, comma 3, del d. Lgs. n. 163/2006. L’Associazione istante evidenzia che le disposizioni di detto articolo sono attualmente sospese, come disposto dal decreto legislativo n. 6/2007.

In sede di istruttoria procedimentale, la S.A. ha rappresentato che i bandi in esame, la cui prima stesura è stata predisposta in data 23 ottobre 2006, sono stati oggetto di una revisione sulla base di quanto richiesto dall’Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti, secondo il quale negli appalti integrati, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del d. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti.

Inoltre, la complessità dell’intervento tecnico dedotto in appalto, ha determinato la S.A. a chiedere una elevata qualificazione nella progettazione (tre volte l’importo stimato di ciascuna categoria cui si riferisce l’intervento) non ritenendo sufficiente, in capo al concorrente, il possesso dell’attestazione SOA per progettazione e costruzione.

Infine, l’Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti ha fatto presente che i bandi sono stati predisposti in data precedente l’emanazione del decreto legislativo n. 6/2007 e che a quella data la S.A. non poteva non applicare le disposizioni di cui all’articolo 53 del Codice degli appalti.

Ritenuto in diritto

Con determinazione n. 31/2002 l'Autorità ha chiarito che l'appalto integrato è un appalto misto di lavori e progettazione, con conseguente necessità di tener conto anche della disciplina relativa agli affidamenti dei servizi di natura tecnica.

La partecipazione a tale tipo di appalto è quindi subordinata al possesso da parte del concorrente dei requisiti progettuali previsti nel bando di gara oppure all'avvalersi di progettisti indicati nell'offerta o associati.

Qualora, tuttavia, l'importo della progettazione esecutiva previsto nel bando di gara, come nel caso di specie, sia pari o inferiore a euro 100.000 – stante che la normativa in materia di gare di progettazione non prevede per tale caso specifici requisiti – la qualificazione di progettazione e costruzione è condizione necessaria e sufficiente per partecipare alla gara.

Per quanto attiene alla procedura di affidamento di un appalto integrato, occorre chiarire che in detta tipologia di appalto non vengono poste in essere due separate ed autonome procedure per l'individuazione del progettista e dell'appaltatore. Pertanto, il rinvio agli articoli 91, comma 2 e 57, comma 6 del d. Lgs. n. 163/2006, contenuto al punto 11.3 dei due bandi in esame, non trova riscontro alcuno nella disciplina di settore.

In relazione, inoltre, all'applicazione dell'articolo 53, comma 3, del d. Lgs. n. 163/2006, prevista dal citato punto 11.3 dei bandi di che trattasi, deve rilevarsi che la vigente disposizione di cui al decreto legislativo n. 6 del 26 gennaio 2007, con la quale sono stati ulteriormente modificati i termini di efficacia previsti dall'articolo 253 (norme transitorie) del d. Lgs. n. 163/2006, rinviandoli al 1° agosto 2007, era già stata introdotta con il decreto legge 12 maggio 2006 n. 173, convertito in legge n. 228 del 12 luglio 2006. Detta norma aveva infatti statuito che le disposizioni dell'articolo 53, commi 2 e 3 si applicavano alle procedure i cui bandi si fossero pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007.

Pertanto, già al momento della predisposizione dei bandi di gara in esame le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 3, risultavano non applicabili ai bandi in corso di pubblicazione.

Fino alla data del 1° agosto 2007, al fine di evitare un vuoto normativo, continuano ad applicarsi, per quanto attiene le procedure ad appalto integrato, le disposizioni di cui alla legge 109/1994 che, nel caso di specie, sono da coordinarsi con le disposizioni di cui alla legge regionale siciliana 2.8.2002 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene che i bandi in esame, nei limiti di cui in motivazione, non sono conformi alla normativa di settore per quanto attiene:

- al rinvio alla procedura di cui agli articoli 91, comma 2 e 57, comma 6 del d. Lgs n. 163/2006;
- alla richiesta di specifici requisiti di progettazione ulteriori rispetto al possesso della attestazione SOA per progettazione e costruzione.

Il Consigliere Relatore

Guido Moutier

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 23/05/2007